

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6362 del 28/11/2017
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 ĩ Ditta APICOLTURA GANDOLFI. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "apicoltura con produzione e commercio al minuto e all'ingrosso di miele" svolta in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), località Baselica Duce, Strada Orsi n° 267.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6576 del 28/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza,
il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI,
determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **APICOLTURA GANDOLFI**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "apicoltura con produzione e commercio al minuto e all'ingrosso di miele" svolta in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), località Baselica Duce, Strada Orsi n° 267.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **APICOLTURA GANDOLFI** - avente sede legale in Comune di Fiorenzuola d'Arda, località Baselica Duce, Strada Orsi n° 267 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda e trasmessa dallo stesso con nota 27/07/2017, prot. n° 22315 (acquisita agli atti il 28/07/2017 con prot. n° PGPC/2017/9242), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "apicoltura con produzione e commercio al minuto e all'ingrosso di miele" svolta in Comune di Fiorenzuola d'Arda, località Baselica Duce, Strada Orsi n° 267;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con note del 03/08/2017, prot. n° 23014 (acquisita agli atti il 08/08/2017 con prot. n° PGPC/2017/9740), e del 03/10/2017, prot. n° 28450 (acquisita agli atti il 04/10/2017 con prot. n° PGPC/2017/12244);

Vista, inoltre, la nota PEC 21/11/2017 (acquisita agli atti in pari data con pot. n° PGPC/2017/14594) di chiarimenti trasmessa dal "referente AUA" Geom. Francesco Rebecchi;

Verificato che:

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e trattate mediante fossa Imhoff da 5 A.E. e pozzetto degrassatore) e le acque reflue industriali assimilate alle domestiche (provenienti dal lavaggio delle attrezzature utilizzando esclusivamente acqua calda e trattate mediante pozzetto degrassatore) confluiscono in un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 5 A.E.;
- lo scarico in uscita dal filtro percolatore anaerobico è classificato come scarico di acque industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel canale consortile Chiaravalle;

Acquisiti nel merito:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 14/09/2017, prot. n° CBP/9554 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/11320);
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 16/10/2017, prot. N° 12852;

Preso atto che il Comune di Fiorenzuola d'Arda, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n.

447/95 (con nota Arpae del 235/8/2017 prot. n. 10438) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni sostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **APICOLTURA GANDOLFI** per l'attività "apicoltura con produzione e commercio al minuto e all'ingrosso di miele" svolta in Comune di Fiorenzuola d'Arda, località Baselica Duce, Strada Orsi n° 267;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **APICOLTURA GANDOLFI** (C. FISC. GNDGPP58A13L772Z) per l'attività di "apicoltura con produzione e commercio al minuto e all'ingrosso di miele" svolta in Comune di Fiorenzuola d'Arda, località Baselica Duce, Strada Orsi n° 267 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel canale consortile Chiaravalle;
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli

impianti sono stati dimensionati;

- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dai pozzetti degrassatori, nonché lo svuotamento (almeno annuale) e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) il pozzetto di campionamento fiscale posto immediatamente a monte dell'immissione dello scarico nella cunetta stradale deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica degli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo:**

- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento (fosse Imhoff, pozzetti degrassatori e filtro percolatore) o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che dovrà essere ottenuta la concessione di derivazione delle acque sotterranee;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel parere del 14/09/2017, prot. n° CBP/9554;

4. **di dare atto che:**

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.